

CONTRATTO

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA

Ai fini di questo contratto, sono adottate le seguenti definizioni:

Per “VISTO” si intende il visto d’ingresso individuale di tipo C in Italia.

Per “UFFICIO” si intende l’Ambasciata d’Italia ad Hanoi e il Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City, a seconda della competenza territoriale al rilascio del visto.

Per “AGGIUDICATARIO” si intende l’operatore economico, individuato mediante apposita procedura selettiva, parte di un contratto di prestazione dei servizi in regime di esternalizzazione.

Per “MINISTERO” si intende il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica Italiana.

Per “UTENTE” si intende il pubblico fruitore dei servizi forniti dall’aggiudicatario.

tra l’Ambasciata d’Italia ad Hanoi e l’Aggiudicatario per l’affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2023.

L’anno duemila diciannove, addì ventisei del mese di giugno in Hanoi, nella sede dell’Ambasciata d’Italia ad Hanoi.

PREMESSO

- che l’Ambasciata d’Italia ad Hanoi per il rilascio dei visti d’ingresso per l’Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l’espletamento di alcuni servizi di assistenza nell’istruzione dell’iter di rilascio dei visti d’ingresso individuali di tipo C;

- che per la necessità di cui sopra è stata esperita una gara (CIG 7812677902, bando di gara in allegato) nell’ambito della quale l’Aggiudicatario in epigrafe è stato individuato quale migliore offerente sul piano economico/qualitativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per la stipula del presente contratto si sono personalmente riuniti;

da una parte

l’Ambasciatore Antonio Alessandro, rappresentante legale dell’Ambasciata, avente sede in 9, Le Phung Hieu, Hoan Kiem, Hanoi

e dall’altra

il Sig. Harish Gupta, nato a Mumbai il 17 maggio 1972, rappresentate legale, giusta procura VFWW WWA ITALY Vietnma 002.25.06.2019, dell’Aggiudicatario Raggruppamento temporaneo di imprese composto da VF Worldwide Holdings Ltd. (avente sede legale in Unit 3205, JBC 1, Plot No. JLT-PH1-G2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE) e Worldwide Agency Company Ltd. (avente sede legale in 52 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam)

i quali, mentre confermano e ratificano quanto sopra, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

L'Aggiudicatario con il presente contratto si obbliga nei confronti dell'Ambasciata d'Italia ad Hanoi a svolgere tutte le attività inerenti ai servizi di cui in epigrafe, secondo quanto previsto dall'offerta tecnico/economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara (compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro *layout*), dal capitolato tecnico depositato presso gli uffici dell'Ambasciata e dagli altri documenti di gara, la cui consultazione è stata consentita agli interessati, tutti allegati al presente contratto del quale costituiscono parte integrante. Nell'adempimento del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto al rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato X del Reg. (CE) 810/2009.

Le parti convengono che le ubicazioni dei locali da adibire a centri visti dovranno essere:

- a) Hanoi
**11th Floor, Ocean Park Building,
1, Dao Duy Anh Street
Dong Da District
Hanoi, Vietnam**
- b) Ho Chi Minh City:
**03rd Floor, Resco Building,
94-96 Nguyen Du Street,
Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam**
- c) Da Nang:
**05th Floor, ACB Building, 218 Bach Dang Street,
Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District,
Danang City, Vietnam**

L'Aggiudicatario si impegna ad allestire i locali ispirandosi al decoro e al prestigio, facendo ricorso, ove possibile, anche a materiali che ricordino lo stile e la cultura italiana, d'intesa con la Sede.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire servizi di supporto all'attività di promozione turistica dei flussi verso l'Italia, sia attraverso l'uso dei locali che mettendo a disposizione ulteriori spazi per le medesime finalità, ove richiesto dall'Ufficio.

L'Aggiudicatario si impegna alla fornitura di servizi di archiviazione digitalizzata delle pratiche di visto processate, sulla base di modalità definite dall'Ufficio.

ART. 2

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il più assoluto riserbo sui fatti e le informazioni di cui possa venire a conoscenza in ragione dei compiti indicati al precedente art. 1.

L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali degli Utenti in ottemperanza a quanto prescritto dal relativo addendum al presente contratto.

Qualsiasi rapporto o documento prodotto nell'esercizio delle suddette prestazioni non potrà essere divulgato, o comunque portato a conoscenza di terzi, o impiegato senza la previa autorizzazione dell'Ufficio.

Tale impegno sussisterà anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna a non ostacolare le verifiche e i controlli a campione che l'Ufficio effettua nei locali del fornitore esterno di servizi ai sensi del Codice Visti (Regolamento (CE) n. 810/2009).

ART. 3


Le parti convengono che nessun rapporto di impiego tra l'Ufficio e i dipendenti dell'Aggiudicatario può instaurarsi in virtù di quanto previsto dal presente contratto, o di qualsiasi attività posta in essere in adempimento di esso.

L'Aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio personale senza precedenti penali, adeguatamente formato, anche dal punto di vista linguistico, nel pieno rispetto della normativa internazionale in materia di lavoro, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, come codificati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.


Tra il personale in servizio è sempre presente almeno un'unità ogni tre ad Hanoi e a Ho Chi Minh City che abbia un sufficiente grado di conoscenza della lingua italiana.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Ufficio le generalità degli addetti al servizio al momento dell'assunzione.

L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, individua, tra gli addetti più qualificati, un soggetto che operi quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio, e che abbia il gradimento di quest'ultimo. Qualora venga meno il rapporto fiduciario, l'Ufficio può insindacabilmente chiederne la sostituzione. L'eventuale inerzia al riguardo costituisce inadempimento essenziale.

L'Aggiudicatario rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti dell'Ufficio per gli investimenti, per la messa in opera dei centri visti e per l'adempimento del presente Contratto. 

L'Ufficio non è responsabile per eventuali modifiche all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2018/1806 che determinino la riduzione del volume delle domande di Visto.

L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità penale e civile per i danni a cose o persone derivante dall'adempimento del presente Contratto. 

L'Aggiudicatario si obbliga a risarcire ogni danno causato a cose o persone dell'Ufficio per colpa e per dolo derivante dall'adempimento del presente Contratto. Nessuna azione dolosa o colposa dell'Ufficio può fondare richieste di risarcimento da parte dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento avanzate da parte dell'utenza del centro visti nel corso di eventuali contenziosi tra l'Aggiudicatario e l'utenza stessa.

ART. 4

La durata del presente contratto è di 4 anni dal 01/07/2019 al 30/06/2023

Su richiesta dell'Ambasciata, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi in oggetto, alle stesse condizioni qui regolate, anche dopo il termine del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 5

Quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicatario percepirà direttamente dall'utenza gli oneri richiesti in sede di gara pari a 9,50 euro per i visti individuali, come da offerta presentata in sede di gara.

L'Aggiudicatario provvede, per conto dell'Ufficio, all'incasso delle tariffe consolari dovute e le versa all'Ambasciata d'Italia ad Hanoi o al Consolato Generale d'Italia a Ho Chi Minh City a seconda della competenza territoriale al rilascio del visto.

In ordine alla riscossione delle stesse l'Aggiudicatario incassa l'importo stabilito per ogni visto dalla tariffa consolare all'atto di presentazione della domanda, maggiorato del costo proposto in sede di gara, e provvede al versamento all'Ufficio della suddetta tariffa, in base al numero di visti rilasciati, secondo le modalità indicate in specifica comunicazione scritta dell'Ufficio.

L'Aggiudicatario è responsabile per il ritardo del versamento e sottoposto alla penale indicata all'art. 11 del capitolato. L'Aggiudicatario dovrà permettere l'utilizzo di carte di credito e di debito

Non è previsto un adeguamento del costo del servizio in aumento per tutta la durata del contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, il costo dei servizi connessi ad una richiesta di visto non può comunque superare, in totale, la metà dei diritti amministrativi dovuti all'Ufficio.

Eventuali servizi aggiuntivi ancillari (es. traduzioni, fototessere, fotocopie, servizi assicurativi, servizio cosiddetto VIP) offerti alla generalità dell'utenza potranno essere direttamente riscossi dall'Aggiudicatario e non sono computabili nel calcolo dei sopramenzionati limiti.

Tali servizi, insieme alle relative tariffe, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio ed essere resi noti all'utenza attraverso apposita cartellonistica in situ e online, che evidenzia come non si tratti di servizi amministrativi dovuti per il servizio dei visti e precisando che si tratta di servizi opzionali.

In nessun modo i predetti servizi supplementari a pagamento dell'utenza potranno riguardare un accorciamento dei tempi di attesa.

L'Aggiudicatario riconosce che ai sensi della normativa europea i richiedenti visti possono presentare domanda di visto direttamente all'Ufficio.

ART. 6

L'Aggiudicatario non può cedere a terzi il presente contratto.

Nel caso di ricorso a forme di avvalimento, l'Aggiudicatario non potrà procedere a sostituire i partner coinvolti senza che l'Ufficio abbia previamente e formalmente espresso il proprio consenso.

ART. 7

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile italiano per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del codice civile italiano, le seguenti fattispecie:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni di cui all'art. 38, c. 4, della direttiva 2014/23/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- c) l'Aggiudicatario è venuto a trovarsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, in una delle situazioni di cui all'art. 38, c. 4, della direttiva 2014/23/UE;

- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'Aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- e) grave inadempimento dell'Aggiudicatario;
- f) cessione del contratto;
- g) interruzione non motivata e/o illegittima del servizio per più di due giorni consecutivi o per più di tre giorni complessivi nel corso dell'intera durata del contratto;
- h) mancato o irregolare adempimento di qualunque elemento presentato nell'offerta premiato con un punteggio aggiuntivo in sede di gara, qualora vi siano state tre contestazioni scritte da parte dell'Ufficio relative al medesimo episodio o quattro contestazioni scritte relative al medesimo elemento;
- i) mancato o irregolare adempimento di qualunque delle condizioni particolari di esecuzione del contratto come illustrate nei documenti di gara qualora vi siano state tre contestazioni scritte da parte dell'Ufficio relative alla medesima condizione;
- j) mancato versamento del canone fino al 2% all'Ufficio alla data stabilita dall'Ufficio stesso qualora vi siano state due contestazioni scritte complessive da parte dell'Ufficio;
- k) contestazione all'Aggiudicatario per iscritto, da parte dell'Ufficio, di reclami per gravi disservizi in più di tre occasioni in un anno solare e in più di sei nel corso di tutta la durata del contratto (rinnovi e proroghe esclusi);
- l) mancato riscontro e/o adeguamento dell'Aggiudicatario nei tempi indicati dall'Ufficio ad almeno tre contestazioni scritte di quest'ultima relative al medesimo episodio;
- m) mancata o intempestiva sostituzione del referente dell'Aggiudicatario ove richiesto dall'Ufficio;
- n) irrogazione di penali da parte dell'Ufficio in numero superiore a quattro per ciascun anno di contratto, o a sei per l'intera durata del contratto, o per periodi pari complessivamente a più di sette giorni;
- o) mancato pagamento entro 15 giorni delle penali irrogate dall'Ufficio, ove quest'ultima non le possa recuperare attingendo alla garanzia definitiva prestata dal concessionario;
- p) solo se invocata o accettata dall'Ufficio, rimozione del Paese in cui è prestato il servizio oggetto della concessione dalla lista di quelli i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto secondo il Regolamento (UE) n. 2018/1806 (ossia, liberalizzazione del regime dei visti);
- q) mancata iscrizione dell'Aggiudicatario nel registro locale delle imprese nei termini indicati dall'Ufficio o sua intervenuta cancellazione o rimozione durante l'esecuzione del contratto;
- r) sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. o di fattispecie corrispondenti nell'ordinamento locale;
- s) segnalazione da parte dell'Aggiudicatario della sopravvenuta impossibilità, per qualunque ragione, di poter rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali oppure sue violazioni di tali disposizioni che abbiano dato luogo ad almeno tre contestazioni scritte da parte dell'Ufficio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Ufficio in forma di lettera raccomandata o altro idoneo sistema di comunicazione, in base alle leggi italiane.

La risoluzione del contratto non esclude l'azione di risarcimento per danni, da parte dell'Ufficio. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ufficio il diritto di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento.

ART. 8

Le parti riconoscono espressamente che il presente contratto è disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

In caso di controversia tra le parti il foro competente è il Tribunale di Roma.

La sottoscrizione del contratto obbliga l'Aggiudicatario sin dalla stipula, mentre il vincolo diverrà efficace per l'Ufficio soltanto dopo l'approvazione, ed esperite le procedure di controllo secondo le norme della legge italiana.

ART. 9



L'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio in 52 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

ART. 10



Il presente atto, scritto con mezzo informatico, consta di fogli 3 di carta bianca siglati in ogni pagina da entrambe le parti.

L'Aggiudicatario acconsente alla pubblicazione del contratto sul sito dell'Ambasciata come previsto dal d.lgs. 33/2013.

Per l'Ambasciata
L'Ambasciatore Antonio Alessandro





Per l'Aggiudicatario
Harish Gupta





Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le Parti espressamente approvano e sottoscrivono le seguenti clausole:

- Art. 8 (legge applicabile e foro competente).

Per l'Ambasciata
L'Ambasciatore Antonio Alessandro



Per l'Aggiudicatario
Harish Gupta



ACCORDO DI CONFIDENZIALITÀ

Tra

l'Ambasciata d'Italia in Hanoi;



e

l'Aggiudicatario per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo 01/07/2019 - 30/06/2023 (denominato qui il "Ricevente"), Raggruppamento temporaneo di imprese composto da VF Worldwide Holdings Ltd. e Worldwide Agency Company Ltd.

Rappresentato ai fini del presente accordo dal Sig. Harish Gupta, in qualità di suo legale rappresentante pro tempore

Nel seguito congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che:

- a) L'Ambasciata d'Italia in Hanoi, per il rilascio dei visti d'ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso individuali di tipo C e con essa ha concluso in data 26/06/2019 un contratto per la fornitura stessa di tali servizi.
- b) L'Aggiudicatario, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stato selezionato come idoneo all'espletamento dei servizi sopra genericamente indicati e a tal fine ha stipulato il contratto sopra menzionato. 
- c) L'Ambasciata d'Italia in Hanoi, nella persona del suo funzionario rappresentante, Ambasciatore Antonio Alessandro, ritiene di essenziale importanza che la gestione degli incarichi affidati a risorse esterne, siano oggetto di apposito ed ancillare contratto, separato dal contratto di affidamento dei servizi professionali, che abbia ad oggetto l'obbligo di riservatezza delle informazioni delegate e ricevute dall'affidataria risorsa esterna, prevedendo a tal fine uno specifico obbligo a carico di quest'ultima; 

pertanto, tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:


- 1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- 2) L'Aggiudicatario/Ricevente informazioni per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso acquisirà da parte dei richiedenti informazioni personali e di natura confidenziale. Lo stesso Aggiudicatario, al fine di espletare le proprie obbligazioni previste nel contratto di concessione di servizi in essere con l'Ambasciata, verrà a conoscenza di informazioni relative a procedure, anche informatiche, necessarie per la fornitura del servizio, le quali anch'esse rivestono carattere di confidenzialità.
- 3) Tali informazioni saranno fornite al soggetto Ricevente in qualsiasi forma concordata e su qualsiasi tipo di supporto, nonché in modo diretto mediante esposizione orale, in modo che esso possa utilizzare le stesse nella più completa efficienza e riservatezza richieste e concordate;
- 4) il Ricevente assume la responsabilità di mantenere segreti i predetti dati ed informazioni ottenuti, concernenti l'espletamento delle proprie obbligazioni contrattuali, così come previsto nell'art. 2 del Contratto di concessione di servizi sottoscritto in data 26/06/2019 con l'Ambasciata;
- 5) Il Ricevente non comunicherà le dette informazioni ed i dati concernenti il Servizio offerto a terzi, né metterà comunque alcuno in situazioni di prendere conoscenza di dette informazioni e dati senza il preventivo consenso scritto dell'Ambasciata.

- 6) Il Ricevente utilizzerà tali informazioni e dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi professionali richiesti e concordati tra le Parti;
- 7) A tal fine il Ricevente dovrà mettere a conoscenza di dette informazioni e dati i propri dipendenti impegnandoli al segreto, ed il Ricevente sarà solidamente responsabile per qualsiasi violazione del segreto, direttamente o indirettamente commessa dai suoi collaboratori.
- 8) Il Ricevente comunicherà all'Ambasciata il nome di tutti i suoi dipendenti ai quali sono state comunicate le sopradette informazioni e dati e che, comunque, avranno accesso in forma completa o semplicemente parziale ad essi..
- 9) Il Ricevente sarà responsabile qualora terzi prendano conoscenza delle informazioni e dati dal Ricevente stesso, dai suoi dipendenti, anche qualora ciò sia dovuto alla sola negligenza del Ricevente e dei suoi dipendenti relativamente alla protezione della segretezza delle informazioni e dati ricevuti;
- 10) L'impegno di segretezza non si applica a quelle informazioni:
 - che il Ricevente possedesse prima della firma del presente accordo;
 - che sono o saranno di pubblico dominio o diverranno di pubblico dominio indipendentemente dall'azione del Ricevente o di suoi dipendenti.
- 11) Le disposizioni previste dal presente accordo saranno applicabili a tutte le altre informazioni e a tutto il materiale che in futuro l'Ambasciata dovesse eventualmente fornire in via confidenziale al Ricevente.
- 12) L'obbligo del Ricevente di mantenere riservati i dati ottenuti dall'Ambasciata avrà durata superiore di due anni rispetto alla scadenza del contratto di concessione di servizi, cui il presente contratto è ancillare. Il presente contratto entrerà in vigore a far data dalla sua firma.

Hanoi, li 26 giugno 2019


PER IL RICEVENTE

HARISH GUPTA



PER L'AMBASCIATA

L'AMBASCIATORE ANTONIO ALESSANDRO



Addendum al contratto di esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti individuali d'ingresso di tipo C in Italia e nell'area Schengen, concluso ad Hanoi, il 26 giugno 2019

tra l'Ambasciata d'Italia ad Hanoi rappresentata dall'Ambasciatore Antonio Alessandro ed operante, in materia di protezione dei dati personali, per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica italiana, indicato in seguito come « il Titolare del trattamento oppure il Titolare »

e

il Raggruppamento temporaneo di imprese composto da VF Worldwide Holdings Ltd. e Worldwide Agency Company Ltd., aggiudicatario del contratto, rappresentato dal Sig. Harish Gupta, indicato in seguito come « il Responsabile del trattamento oppure il Responsabile».

I. Oggetto

Le presenti clausole sostituiscono le disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nell'art. 2 del contratto in riferimento, ridefinendo le condizioni alle quali il Responsabile s'impegna a svolgere per il Titolare le attività di trattamento dei dati personali di seguito illustrate.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti s'impegnano a rispettare la normativa vigente in Italia in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018, indicato in seguito come il "Regolamento", le pertinenti disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 810/2009, indicato in seguito come il "Codice Visti", e la relativa normativa italiana di raccordo (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Nell'applicazione delle presenti clausole, il Responsabile s'impegna a conformarsi ai pareri ed alle decisioni del Garante italiano per la protezione dei dati personali ed a riconoscere, in caso di controversia, la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Responsabile non sia grado di soddisfare gli impegni assunti con il presente addendum, egli dovrà prontamente informare di tale circostanza il Titolare, il quale avrà la facoltà di risolvere il contratto.

II. Descrizione delle attività di trattamento oggetto del presente addendum

Il Responsabile è autorizzato a trattare per conto del Titolare i dati personali necessari per lo svolgimento di attività istruttorie connesse al rilascio dei visti individuali d'ingresso di tipo C in Italia e nell'area Schengen.

Le attività di trattamento dei dati affidate al Responsabile sono le seguenti: raccolta, registrazione, organizzazione o strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, consultazione, trasmissione al Titolare, cancellazione e distruzione.

I dati personali trattati si riferiscono al richiedente visto, alle eventuali persone che lo invitano in Italia e agli eventuali parenti che sono cittadini UE, SEE o CH. I dati del richiedente visto sono i seguenti: anagrafici, biometrici (foto e impronte digitali), cittadinanza, sesso, stato civile, tipo ed estremi del documento di viaggio, dati di contatto (indirizzo della residenza o del domicilio, mail, telefono), estremi dell'eventuale permesso di soggiorno, occupazione, scopi e durata del viaggio, stati UE di transito e di destinazione, date, orari e mezzi del viaggio, prenotazione alberghi, assicurazione sanitaria, costo del viaggio e disponibilità economiche, eventuale parentela con cittadini UE, SEE o CH. I dati personali dell'eventuale persona fisica che invita il richiedente visto sono quelli anagrafici, l'indirizzo ed i numeri di contatto e l'eventuale copertura delle spese di viaggio e soggiorno. Per quanto riguarda gli eventuali familiari del richiedente visto che sono cittadini UE, SEE o CH, i dati trattati sono quelli anagrafici, la cittadinanza, il vincolo di parentela e gli estremi del documento di viaggio o di riconoscimento.

Le categorie d'interessati al trattamento dei dati sono le persone fisiche che non sono cittadine di un paese UE o di un paese terzo per cui l'Unione europea ha previsto l'esenzione dall'obbligo del visto, nonché le eventuali persone fisiche che le invitano ed i loro eventuali parenti che sono cittadini UE, SEE o CH.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto in riferimento, il Titolare mette a disposizione del Responsabile le pertinenti informazioni previste dal Codice Visti.

III. Durata dell'addendum

Il presente addendum è valido dal momento della sottoscrizione e fino al termine del contratto di riferimento.


IV. Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento s'impegna a:


1. Trattare i dati unicamente per le finalità oggetto del presente addendum.
2. Trattare i dati solo in conformità alle istruzioni scritte del Titolare, ivi compreso l'eventuale trasferimento dei dati verso un paese non UE o un'organizzazione internazionale diversa dall'Unione Europea. Se il Responsabile è tenuto a tale trasferimento, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto del paese membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare di questo obbligo giuridico prima del trattamento. Se il Responsabile ritiene che un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto dei paesi membri con riferimento alla protezione dei dati personali, lo deve segnalare immediatamente al Titolare.
3. Garantire la confidenzialità dei dati personali trattati nel quadro del presente addendum, impegnandosi a non divulgarli a terzi senza il previo assenso del Titolare.

4. Vigilare affinché le persone autorizzate a trattare i dati personali ai sensi del presente addendum:
 - s'impegnino a rispettare la confidenzialità o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di confidenzialità;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
5. Ricorrere a propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi solo se concepiti tenendo conto dell'esigenza di proteggere i dati personali.
6. Ricorrere alla seguente procedura per la nomina di uno o più Sub-responsabili del trattamento.

Per ricorrere ad un Sub-responsabile, il Responsabile del trattamento deve ottenere l'autorizzazione scritta, previa e specifica del Titolare, con l'indicazione precisa delle attività di trattamento assegnate.

Il Sub-responsabile deve rispettare gli obblighi previsti dal presente addendum per conto e secondo le istruzioni del Titolare. Spetta al Responsabile assicurarsi che il Sub-responsabile adotti le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento sia conforme a quanto previsto dal Regolamento. Se il Sub-responsabile non adempie ai suoi obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile resta pienamente responsabile nei confronti del Titolare circa l'esecuzione degli obblighi affidati al Sub-responsabile.
7. Fornire agli interessati, al momento della raccolta dei dati, l'informativa sulle attività di trattamento svolte, il cui contenuto e formato devono essere previamente concordati con il Titolare. 
8. Ricorrere alla seguente procedura per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Il Responsabile deve aiutare il Titolare affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti: diritto di accesso, di rettifica e di eventuale cancellazione dei dati, diritto di limitazione o opposizione al trattamento, diritto a non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione).

Se gli interessati si rivolgono al Responsabile del trattamento per l'esercizio dei propri diritti, questi deve inoltrare le relative richieste, al momento della loro ricezione, alla seguente mail del Titolare ambasciata.hanoi@esteri.it. 
9. Ricorrere alla seguente procedura in caso di violazione dei dati personali.

Il Responsabile deve notificare al Titolare, per mail (ambasciata.hanoi@esteri.it) e con contestuale segnalazione telefonica (+84 024 38256 256), le eventuali violazioni dei dati personali al più tardi entro 72 ore dalla loro scoperta. La notifica deve essere corredata da ogni documentazione utile, affinché il Titolare possa, se necessario, notificare la violazione al Garante italiano per la protezione dei dati personali.
10. Assistere il Titolare nello svolgimento delle analisi d'impatto con riferimento alla protezione dei dati personali.
11. Adottare le seguenti misure di sicurezza.

Il Responsabile deve adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la confidenzialità ed integrità dei dati personali trattati, vale a dire assicurare che non vadano persi e che non siano letti, copiati, modificati, cancellati o distrutti senza autorizzazione, volontariamente o in via accidentale. Al riguardo, egli deve:

- custodire i dati sui propri server ed inoltrarli al Titolare solo in forma cifrata;
- inoltrare i dati al Titolare al più tardi entro la fine del giorno di raccolta, nonché cancellarli subito dopo che tale inoltro sia avvenuto con successo, ad eccezione del nome e dei dati di contatto dell'interessato per fissare eventuali appuntamenti, nonché, se del caso, del numero di passaporto, i quali devono essere cancellati entro il termine stabilito dal Titolare;
- ricorrere ad un sistema di autenticazione e di autorizzazione degli addetti, cartaceo ed informatico, e di gestione delle predette credenziali che preveda il loro periodico aggiornamento, nonché, per le credenziali informatiche, il ricorso ad opportuni strumenti di analisi dei log e di monitoraggio;
- proteggere la propria infrastruttura fisica, i programmi informatici operativi ed applicativi, nonché gli archivi digitali e cartacei, che custodiscono i dati, da trattamenti illeciti ed accessi non consentiti;
- adottare adeguati sistemi per la pronta rilevazione di eventuali violazioni dei dati;
- assicurare la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento, affinché la disponibilità dei dati personali e l'accesso a questi siano ripristinati entro termini adeguati in caso di incidente fisico o tecnico, adottando, tra l'altro, procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- disporre di procedure volte a testare regolarmente l'efficacia delle misure organizzative e tecniche per assicurare la sicurezza del trattamento;
- recepire ogni altra misura di sicurezza, organizzativa o tecnica, che dovesse chiedere il Titolare successivamente alla firma del presente addendum.

12. Trattare nel seguente modo i dati personali al termine del contratto:

- Trasmettere tutti i dati personali di cui è ancora in possesso al Titolare del trattamento;
- Subito dopo la trasmissione, distruggere tutte le copie dei dati in questione presenti nei suoi sistemi informativi, dandone atto con apposito verbale.

13. Nominare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, un Responsabile della protezione dei dati, comunicandone nome e dati di contatto al Titolare.

14. Tenere un Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

15. Tenere a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti i suoi obblighi e per consentire lo svolgimento di controlli, comprese

le ispezioni nei suoi locali da parte del Titolare o di un revisore da lui designato, e contribuire a tali controlli.

16. Assumere in via esclusiva tutte le obbligazioni e responsabilità comunque connesse alle attività di trattamento espressamente delegate dal Titolare del trattamento.



V. Obblighi del Titolare del trattamento nei confronti del Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. Consentire al Responsabile del trattamento la raccolta dei dati citati al paragrafo II;
2. Fornire per iscritto al Responsabile le informazioni e le istruzioni riguardanti il trattamento dei predetti dati;
3. Vigilare, ex ante e nel corso del trattamento, sul rispetto degli obblighi a carico del Responsabile previsti dal Regolamento, dal Codice Visti e dalla relativa normativa italiana di raccordo;
4. Controllare la regolarità del trattamento, procedendo, tra l'altro, ad ispezioni presso il Responsabile;
5. Assumere in via esclusiva tutte le obbligazioni e responsabilità comunque connesse alle attività di trattamento non espressamente delegate al Responsabile del trattamento.

Hanoi, il 26 giugno 2019

Per il Titolare
L'Ambasciatore
Antonio Alessandro

Per il Responsabile
Harish Gupta

